



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n° 140 del 29/10/2018

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI E PRIVATI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARICCIA E DEL CIMITERO COMUNALE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2018.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 138 del 27 ottobre 2018 con la quale, a causa della previsione di forti precipitazioni temporalesche a carattere di rovescio e temporale, con conseguente rischio idrogeologico anche nell'area dei Castelli Romani, nei giorni 28 e 29 ottobre 2018, è stata disposta, per il giorno 29 ottobre 2018, la chiusura di tutte le scuole e di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ariccia, con conseguente sospensione di tutte le attività scolastiche, e l'inibizione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì;

Considerato che le avverse condizioni metereologiche hanno effettivamente interessato, e stanno tuttora interessando, il territorio comunale, causando continue cadute di alberi ed in genere notevoli criticità al sistema di viabilità e conseguentemente disagi alla popolazione;

Visti i vari comunicati diffusi attraverso più mezzi di informazione e riguardanti la previsione di una continuazione di forti precipitazioni temporalesche a carattere di rovescio e temporale, con conseguente rischio idrogeologico anche nell'area dei Castelli Romani, a far data dalle ore dalle prime ore del giorno 29 ottobre 2018, come poi effettivamente accaduto, e per le successive 24-36 ore;

Ravvisate la necessità e l'opportunità di adottare un ulteriore provvedimento per prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre anche per il giorno 30 ottobre 2018, per il motivo sopra rappresentato, la chiusura di tutte le scuole e di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ariccia, non potendosi garantire la

presenza del personale docente e ausiliario e la sicurezza per la circolazione di autobus e mezzi propri che trasportano gli alunni negli edifici scolastici;

Ravvisata, comunque, la necessità di dover garantire una adeguata e preventiva informazione, al fine di limitare i disagi sia per il personale scolastico che per gli alunni e i propri famigliari;

Considerato, inoltre, che, stante le problematiche sopra esposte, possono risultare difficilmente raggiungibili e praticabili sia gli impianti sportivi che il cimitero comunali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della protezione civile”*, e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*, e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

Visto il Piano comunale di Protezione Civile, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 1° dicembre 2016, come integrato con la deliberazione consiliare n. 19 del 9 giugno 2017;

ORDINA

1. per il motivo illustrato nella premessa, la chiusura di tutte le scuole e di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ariccia per il giorno 30 ottobre 2018, con conseguente sospensione di tutte le attività scolastiche.

2. la chiusura, per le medesime motivazioni, anche degli impianti sportivi comunali e del cimitero comunale.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

INVITA

tutta la popolazione ad utilizzare i mezzi di locomozione propri solo se strettamente necessario e ad evitare, per quanto possibile, di percorrere le strade in cui siano presenti lateralmente alberi di alto fusto.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente, trasmessa ai dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ariccia e resa nota ai gestori degli impianti sportivi comunali e all'impresa affidataria dei servizi cimiteriali.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini.

DEMANDA

- 1) al corpo della polizia locale il compito di rendere noto, con i mezzi ritenuti più idonei, il presente provvedimento ai dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ariccia, ai gestori degli impianti sportivi comunali e all'impresa affidataria dei servizi cimiteriali;
- 2) al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato e al MIUR;
- 3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Di Felice Roberto / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente